

COMUNE DI CARANO

PROVINCIA DI TRENTO

***REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA***

Approvato con delibera C.C. nr. 10 dd. 06.06.2003. In vigore col 09.07.2003.

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- [Art. 01](#) - Disciplina della polizia urbana
- [Art. 02](#) - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- [Art. 03](#) - Autorizzazioni, licenze e concessioni

Capo II – DEL SUOLO PUBBLICO

- [Art. 04](#) - Occupazione di suolo pubblico
- [Art. 05](#) - Lavori e depositi sul suolo pubblico
- [Art. 06](#) - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- [Art. 07](#) – Collocamento di tavoli, sedie ecc. sul suolo pubblico
- [Art. 08](#) – Tende
- [Art. 09](#) - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- [Art. 10](#) – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- [Art. 11](#) - Fiere e mercati
- [Art. 12](#) – Commercio ed altre attività ambulanti
- [Art. 13](#) - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- [Art. 14](#) - Chioschi ed edicole
- [Art. 15](#) – Installazioni mobili
- [Art. 16](#) - Divieto di giochi su suolo pubblico

Capo III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- [Art. 17](#) – Disposizioni di carattere generale
- [Art. 18](#) - Obblighi degli occupanti suolo pubblico
- [Art. 19](#) - Obblighi degli ambulanti
- [Art. 20](#) - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- [Art. 21](#) - Trasporto di materiale di facile dispersione
- [Art. 22](#) - Sgombero della neve
- [Art. 23](#) - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli
- [Art. 24](#) - Pulizia delle vetrine
- [Art. 25](#) - Divieto di lancio di volantini
- [Art. 26](#) – Spargimento liquami

Capo IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- [Art. 27](#) – Manutenzione degli edifici
- [Art. 28](#) – Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- [Art. 29](#) – Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- [Art. 30](#) – Collocamento di oggetti vari
- [Art. 31](#) - Depositi in proprietà private
- [Art. 32](#) - Spolveramento di panni e tappeti
- [Art. 33](#) - Manifesti, scritte, disegni e stampati
- [Art. 34](#) - Rifiuti
- [Art. 35](#) - Viali e giardini pubblici
- [Art. 36](#) - Vasche e fontane
- [Art. 37](#) - Edifici e impianti di pubblico interesse

Capo V – QUIETE PUBBLICA

- [Art. 38](#) - Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- [Art. 39](#) - Rumori in case di abitazione
- [Art. 40](#) - Attività varie
- [Art. 41](#) - Divieto di schiamazzi nelle vie e piazze
- [Art. 42](#) - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- [Art. 43](#) - Televisori, radio, videogiochi

Capo VI – DETENZIONE DI ANIMALI

- [Art. 44](#) - Disposizioni e divieti generali
- [Art. 45](#) - Maltrattamento di animali
- [Art. 46](#) - Pulizia di luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali
- [Art. 47](#) - Disturbo di animali
- [Art. 48](#) - Cani
- [Art. 49](#) - Gatti

Capo VII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- [Art. 50](#) - Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili
- [Art. 51](#) - Impianti e bocche antincendio
- [Art. 52](#) - Uso di fiamma libera
- [Art. 53](#) - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- [Art. 54](#) - Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici
- [Art. 55](#) - Manutenzione di aree di pubblico transito

Capo VIII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- [Art. 56](#) – Accertamenti
- [Art. 57](#) – Sanzioni
- [Art. 58](#) - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- [Art. 59](#) - Efficacia del Regolamento

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.
2. Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico ed aperti al pubblico.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale cui sono demandate anche le mansioni inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3

Autorizzazioni, licenze e concessioni

2. Salvo quanto in esse espressamente stabilito, le autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. si intendono sempre accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di quanto autorizzato e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione, licenza o concessione data;
 - d) con facoltà all'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, di imporre in ogni tempo nuove condizioni, di sospendere o revocare, il provvedimento rilasciato senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Capo II - DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Occupazione di suolo pubblico

1. Ogni occupazione di suolo pubblico è concessa dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento in materia.

Art. 5

Lavori e depositi sul suolo pubblico

1. Chiunque compie lavori o esegue depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le disposizioni in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade, deve provvedere alla collocazione degli sbarramenti e delle segnalazioni prescritte, provvedendo alla loro successiva manutenzione.
2. Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con apposite luci rosse, che dovranno rimanere accese sino all'alba.
3. E' fatto obbligo delle luci di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Art. 6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci da effettuarsi sul suolo pubblico devono essere concluse con sollecitudine, senza interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno e pericolo per cose e persone.

Art. 7

Collocamento di tavoli, sedie ecc. sul suolo pubblico

1. Quando autorizzata, l'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, ecc. deve essere effettuata con materiali solidi e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta la durata dell'occupazione.

Art. 8

Tende

1. Salvo quanto prescritto negli altri regolamenti comunali ed eventualmente nell'autorizzazione, tutte le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non nascondere le luci dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 9

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Salvo quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione; sono altresì vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese e sotto la loro responsabilità.

Art. 10

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Quando consentite, le esposizioni di merci, derrate, ecc. all'esterno di negozi non devono arrecare intralcio al movimento dei pedoni o altri danni.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.
3. Non è consentita l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 11

Fiere e mercati

1. Le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati sono disciplinate dalle presenti norme, salvo quanto specificamente disposto dall'apposito regolamento comunale che disciplina fiere e mercati.

Art. 12

Commercio ed altre attività ambulanti

1. Il commercio ambulante deve essere svolto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. L'esercizio delle altre attività ambulanti in genere è consentito solo nel rispetto delle leggi di pubblica sicurezza; è comunque vietata l'attività di lavavetri e commerciale con offerta ai conducenti di veicoli agli incroci stradali o lungo le strade pubbliche.
3. Mercatini del volontariato, raccolta di firme, distribuzione di materiale illustrativo, ecc. devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 13

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto, sul suolo pubblico non possono erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non previa apposita autorizzazione del Comune.
2. La pubblicità sonora deve essere preventivamente autorizzata.

Art. 14

Chioschi ed edicole

1. L'installazione di chioschi, edicole e simili rivendite su suolo pubblico, fermo il rispetto delle norme edilizie, non è consentita quando ne derivi intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

Art. 15

Installazioni mobili

1. I veicoli e le altre installazioni mobili autorizzati alla produzione e/o vendita di generi alimentari o diversi, devono essere sempre collocati negli spazi previsti in condizioni tali da non costituire intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.

Art. 16

Divieto di giochi su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione.

Capo III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 17

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico, fatte salve altre disposizioni comunali che lo consentano.

Art. 18

Obblighi degli occupanti suolo pubblico

1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie od in qualunque altro modo, devono evitare di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso; in ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 19

Obblighi degli ambulanti

1. E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori ed agli esercenti mestieri ambulanti in genere, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria; in ogni caso, la pulizia del suolo è a loro carico e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo di mantenere la pulizia ed il decoro di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici stessi.
2. Per la prevenzione di incendi, sicurezza, igiene e decoro nei centri abitati i proprietari o affittuari di prati e scarpate situati fino a 40 metri dalle abitazioni devono provvedere al taglio ed asporto dell'erba e delle sterpaglie.

Art. 21

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, (come sabbia, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, ecc.) deve essere effettuato in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze che possono sollevarsi in aria, ad esempio segature e materiali simili, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a disperdersi nell'aria.
3. Ai contravventori, oltre alla sanzione inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. Lo stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo pubblico.

Art. 22

Sgombero della neve

1. I proprietari e gli occupanti degli edifici prospicienti il suolo pubblico hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare.
2. E' vietato lo scarico della neve proveniente da cortili di proprietà privata sul suolo pubblico; solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, ed in tal caso con le dovute precauzioni, potrà venire autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici prospicienti la pubblica via di tutelare la pubblica incolumità scongiurando eventuali cadute di neve e ghiaccioli.
4. Resta comunque la responsabilità in capo agli affittuari e titolari di diritto di godimento per eventuali incidenti.

Art. 23

Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli

1. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico sono proibiti il lavaggio e la riparazione di veicoli e autoveicoli in genere.

Art. 24

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante i negozi, gli esercizi pubblici, ecc. per la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente necessario.

Art. 25

Divieto di lancio di volantini

1. Salvo che non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica utilità, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la collocazione sulle auto di volantini, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dell'abitato.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal Regolamento delle Pubbliche Affissioni.

Art. 26

Spargimento liquami

1. E' vietato lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici, all'interno dei centri abitati
2. Lo spargimento dei liquami, nel rispetto di ogni altra disposizione prevista dalla vigente normativa, è consentito al di fuori dei centri abitati, nel rispetto della distanza minima di ml. 50 dagli stessi e dalle abitazioni. Fuori dai centri abitati è sempre consentito lo spargimento del letame maturo.
3. E' vietato di norma lo spargimento dei liquami, durante la stagione estiva, dal 15 giugno al 31 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
4. L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al presente articolo è vietato:
 - a) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 100 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrali), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
 - b) per una fascia di rispetto di 50 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperte al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, piste sciistiche durante la stagione invernale, ecc..) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
 - c) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del dpr n.236/1988.

Capo IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e gli infissi in genere prospicienti l'esterno, l'androne e le scale; in modo particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne.
3. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, se non autorizzati, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altro, i muri e le porte esterne degli edifici, i monumenti ed i manufatti pubblici.
4. La cancellazione di quanto sopra ed il ripristino di muri, manufatti, ecc. viene disposto a spese del contravventore.
5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede rispetto all'asse stradale.

Art. 28

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento edilizio e degli altri regolamenti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente, può essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, di regola, non è consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

3. Nei luoghi o negli edifici suddetti è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi e, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 29

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Il collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 30

Collocamento di oggetti vari

1. Gli oggetti di ornamento mobili (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, o comunque costituire un pericolo.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, e nello stendere la biancheria, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.

Art. 31

Depositi in proprietà private

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di materiali pregiudizievoli per il decoro cittadino.

Art. 32

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre degli edifici prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili.

Art. 33

Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. Sono vietate le scritte sui muri e sul suolo pubblico, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti stabiliti.
2. E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.
3. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, disegni e altri oggetti contrari alla pubblica decenza o al generale sentimento morale o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.

Art. 34

Rifiuti

1. E' vietato abbandonare fuori dagli appositi cassonetti o raccoglitori, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualsiasi genere di rifiuti.

Art. 35

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
 - b) recare qualsiasi ostacolo o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c) passare sulle aiuole;
 - d) danneggiare o imbrattare i sedili, danneggiare siepi ed alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili;
 - f) abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a quelle che possano costituire motivo di pericolo (siringhe, ecc.).
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze dei centri abitati.

Art. 36
Vasche e fontane

1. E' proibito gettare pietre, detriti e qualsiasi altro oggetto solido o sostanza liquida nelle fontane pubbliche, o utilizzare le stesse per lavare attrezzi da lavoro.

Art. 37
Edifici e impianti di pubblico interesse

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici, i manufatti, la segnaletica, gli impianti e simili, sia pubblici che privati.

Capo V -QUIETE PUBBLICA

Art. 38
Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Dal 01 luglio al 31 agosto, salvo speciale autorizzazione, nei centri abitati è vietato esercitare, tra le ore 21.00 e le ore 08.00 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 arti, industrie, e mestieri rumorosi.
3. Il Sindaco può disporre maggiori limitazioni se i rumori o i disturbi risultano molesti in altre ore.
4. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, il Sindaco può vietare l'esercizio di tali attività, ordinandone il trasloco.

Art. 39
Rumori in case di abitazione

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

Art. 40
Attività varie

1. Tutte le attività di carico, scarico e trasporto di merci, derrate, ecc., di vendita ambulante, di intrattenimento pubblico, ecc. devono essere effettuate con le cautele necessarie a non turbare la quiete pubblica.

Art. 41
Divieto di schiamazzi nelle vie e piazze

1. Di notte sono vietati gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze.

Art. 42
Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi in genere devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, possono essere autorizzati solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinando l'autorizzazione a precise condizioni in tal senso.

Art. 43
Televisori, radio, videogiochi

1. Sia nei locali di vendita che negli esercizi pubblici, il funzionamento di televisori, apparecchi radio, juke-box, videogiochi, ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo agli abitanti vicini.

Capo VI – DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 44

Disposizioni e divieti generali

1. Il possessore di un animale ne ha cura e rispetta le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psicofisica adeguata.
3. Nei luoghi privati gli animali sono lasciati liberi ove idonea recinzione impedisca qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su area limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Qualora, nonostante idonea recinzione gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il detentore ovvia all'inconveniente installando opportune barriere oscuranti.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi animale sia domestico che selvatico.

Art. 45

Maltrattamento di animali

1. E' vietato maltrattare li animali, tenerli all'esterno se non convenientemente riparati, isolarli in rimesse o cantine, segregarli in contenitori e trasportarli rinchiusi nei cofani degli autoveicoli.

Art. 46

Pulizia di luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali

1. Il custode dell'animale rimuove le deiezioni prodotte dal medesimo con apposita attrezzatura.
2. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
3. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o in ambienti aperti al pubblico porta con se idonea attrezzatura per l'eventuale rimozione degli escrementi. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
4. E' vietato permettere ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e sulle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del seguente articolo gli animali condotti da disabili.
6. E' vietato somministrare cibi ai colombi nelle aree aperte al pubblico transito.

Art. 47

Disturbo da animali

1. Il possessore di animali adotta tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nell'abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provochi inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ordinarne l'allontanamento.

Art. 48

Cani

1. Ai cani condotti al guinzaglio e muniti di museruola o altro idoneo sistema di sicurezza è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi ove non sia motivatamente altrimenti previsto. In quest'ultimo caso il divieto è evidenziato mediante idonea segnaletica.
2. E' vietato l'accesso ai cani: in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, nelle scuole ove non sia giustificato da scopi didattici, e nei luoghi di culto.
3. I cani accompagnati dal loro detentore, muniti di guinzaglio o museruola o altro idoneo sistema di sicurezza, accedono a tutti gli esercizi pubblici fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente, evidenziata al pubblico tramite avviso ben visibile.
4. Qualora non sia possibile l'individuazione del proprietario il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali e randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
5. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori dal centro abitato, quando in epoca consentita siano accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

Art. 49

Gatti

1. Le colonie feline presenti sul territorio comunale sono censite dal comune.
2. Le colonie feline non sono spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari.

Capo VII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 50

Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili

1. Tutti i soggetti che producono, vendono o comunque detengono materiali esplosivi, infiammabili, combustibili o comunque pericolosi debbono munirsi delle necessarie autorizzazioni ed adottare comunque tutte le cautele necessarie per la sicurezza pubblica; in particolare, essi devono prontamente eseguire tutti gli interventi e gli accorgimenti in tal senso prescritti dalle competenti Autorità.

Art. 51

Impianti e bocche antincendio

1. I titolari e conduttori dei locali che devono essere muniti di impianti antincendio, debbono mantenere tali impianti in perfetto stato di efficienza.
2. E' vietato manomettere e, comunque, danneggiare in qualsiasi modo le bocche antincendio situate sul suolo e nei locali pubblici e/o aperti al pubblico.

Art. 52

Uso di fiamma libera

1. Particolari precauzioni debbono essere adottate da coloro che usano fiamme libere per evitare qualsiasi danno a cose e persone.
2. E' fatto divieto di accendere fuochi all'aperto senza apposita autorizzazione.

Art. 53

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato non è consentito, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.
2. E' pure vietato gettare fiammiferi od altri oggetti accesi in qualsiasi luogo di pubblico passaggio.

Art. 54

Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaiole, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da impedire caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Art. 55

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Capo VIII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 57

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa
 - da € 25,00 a € 75,00 per gli articoli 6 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 30 – 31 – 32 – 36 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 46/4 e 6 – 55
 - da € 50,00 a € 150,00 per gli articoli 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12/3 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 26 – 27 – 28 – 35 – 38 – 44 – 46 /1,2,3 – 47 – 48 – 50 – 52 – 53
 - da € 100,00 a € 450,00 per gli articoli 29 – 33 – 34 – 37 – 45 – 51 – 54

Art. 58

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.

Art. 59
Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento, entra in vigore ad intervenuta esecutività della rispettiva deliberazione di approvazione e successiva ripubblicazione ex art. 7, c. 7 dello Statuto comunale ed è sottoposto alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.